

**REGOLAMENTO (CE) N. 1462/97 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1997

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1997 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II del presente regolamento.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 102 del 19. 4. 1997, pag. 12.

*ALLEGATO I*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1997
14	100,00
15	100,00
16	100,00
17	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997
14	230,00
15	1 015,00
16	1 964,28
17	14 470,00